

Il titolo esecutivo

art. 474 modificato

prima dalla l. 80/2005

poi dalla l. 263/2005

l. 80 aveva aggiunto

- al n. 3, agli atti pubblici relativamente alle somme di denaro, le scritture private autenticate, sempre relativamente alle somme di denaro
- un terzo comma secondo cui **TE per rilascio erano solo**
 - > i TEG + altri atti (spostati al n. 1) ad es.
 - verbali di conciliazione giudiziale
 - verbali di conciliazione stragiudiziale ex art. 40 l. 5/2003 (societario)
 - verbali di conciliazione stragiudiziale ex art 3 l. 281/98 (consumatori)
 - > quelli del n. 3

con evidente contraddizione e necessità -per dare un senso al n. 3- di ritenere che fossero TTEE per il rilascio anche atti pubblici e scritture private autenticate

I. 263 ha

- spostato al n. 2 le scritture private autenticate, sempre solo relativamente a somme di denaro,
- eliminato -per gli atti pubblici- la limitazione alle obbligazioni per somme di denaro

QUINDI ORA

- scritture private autenticate = TE solo per obbligazioni pecuniarie
- atti pubblici = TE anche per rilascio
 - non c'è il limite delle obbligazioni pecuniarie
 - il 3° comma è rimasto

problema: sono TTEE

- le scritture private autenticate per obbligazioni pecuniarie
- gli atti pubblici per obbligazioni di rilascio
stipulati prima del 1° 3.2006 ?

-> NO : non si può far diventare TE qualcosa che non lo era prima
+ non ci poteva essere volontà di formare un TE

- I. 263 ha inoltre precisato che il precetto fondato su scritture private autenticate deve contenere la loro trascrizione ≈ cambiale (= anche fotocopia)

il pignoramento

art. 492 modificato

prima dalla l. 80/2005

poi dalla l. 263/2005

infine dalla l. 52/2006

NB si tratta di norma riguardante tutti i tipi di pignoramento, però 'tagliata' sul pignoramento mobiliare

I. 80

data difficoltà dell'individuazione di beni mobili
(ma anche crediti)

proficuamente pignorabili

-> pignoramento = work in progress
sollecitando la collaborazione del debitore
ma senza previsione di alcuna sanzione
(debitore *virtuale*, più che debitore *virtuoso*)

I. 263 e poi la **I. 52** -> precisazioni e chiarimenti, spesso opportuni

--- nel **comma 2** aggiunti, rispetto alla I. 80

- dichiarazione residenza/elezione domicilio anche in un comune del circondario
- conseguenza irreperibilità in residenza dichiarata/domicilio eletto
= mancata dichiarazione -> notifiche in Cancelleria

• se manca invito -> manca onere per il debitore = notifiche secondo normali criteri

--- **comma 3** (nuovo rispetto alla I. 80)

- avvertimento al debitore della possibilità della conversione
(con dettagliata spiegazione delle modalità: in pratica riporta l'art. 495)

- se manca avvertimento: nullità del pignoramento, eccezionale con opposizione ex art. 617, ma se eccezione vuol dire che sapeva della possibilità della conversione = non nullità per raggiungimento dello scopo
- > se richiesta conversione tardiva, ammissibile
- + 484 = GE dispone che il creditore inviti UG ad integrare il pignoramento

- **comma 4** aggiunge (all'ex c. 3 della l. 80)
- invito al debitore ad indicare ulteriori beni pignorabili anche se beni pignorati per i quali sia manifesta lunga durata della liquidazione;
- invito anche a dichiarare crediti ("terzi debitori")
- avvertimento della sanzione per l'omessa o la falsa dichiarazione
 - > nuovo 6° comma dell'art. 388 cp: reclusione fino a 1 anno o multa fino a 516 € se falsa o omessa entro 15 gg(si cerca di rendere meno virtuale il debitore virtuoso, anche per il possibile ricorso all'anagrafe tributaria)

- se manca invito -> non sanzione penale

-> **necessità di professionalità dello UG**
per spiegare bene al debitore il contenuto della dichiarazione (crediti anche da lavoro o da locazione, titoli ecc)

tutti questi inviti/avvertimenti possono anche non essere fatti dallo
UG personalmente al debitore, se non presente

- art. 518 l'ingiunzione di non disporre può essere rivolta alle persone
rinvenute idonee a ricevere la notifica

-> **dubbia, in tal caso, l'applicabilità della sanzione penale**

--- **comma 5** dopo la l. 52
disciplina cosa succede dopo la dichiarazione **positiva** del debitore
(lacuna della l. 80)
NB i beni sono già pignorati per quanto riguarda il debitore, anche ai fini dell'art.
388, 3° comma cp

- se beni (mobili) si trovano in luogo dove UG è competente
-> “accede e provvede ex art. 520 cpc” (denaro + asporto/custode)
ma in realtà **COMPLETA IL PIGNORAMENTO SENZA NECESSITA' DI IMPULSO** compiendo le attività di cui agli artt. 518 e ss
(descrizione, stima ecc.)
- se beni (mobili) in altro circondario
-> trasmette copia del verbale allo UG competente che
COMPLETA IL PIGNORAMENTO SENZA NECESSITA' DI IMPULSO,
-> competenza del GE di quel luogo
- se crediti o beni c/o 3°
-> il creditore dovrà effettuare il pignoramento ex art. 543
-> competenza del GE del luogo di residenza del terzo
+ il debitore sarà custode se nel frattempo il 3° paga o restituisce il bene
- se beni immobili
-> il creditore dovrà effettuare un pignoramento immobiliare

--- **comma 7** (c. 6 della l. 80)

"in ogni caso" ai fini della ricerca **se**

- UG non individua beni utilmente pignorabili
- beni/crediti pignorati e indicati insufficienti

-> UG **su richiesta del precedente** può rivolgersi

all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati pubbliche
(senza più autorizzazione del GE come ex l. 80)

dall'anagrafe tributaria:

- contratti registrati
- redditi da lavoro e datore di lavoro
- beni mobili registrati
- ritenute d'acconto (quindi clienti abituali)
- crediti verso l'Erario per rimborsi

= notizie utili al creditore per iniziare una nuova esecuzione
con nuovo precetto se il primo perento = pignoramento negativo

--- **comma 8** (nuovo rispetto alla l. 80)
previsioni particolari se il debitore è un imprenditore commerciale:

nei casi di cui al c. 7 UG **su istanza del procedente** (e spese a suo carico)

- invita il debitore ad indicare dove sono le scritture contabili
 - nomina un professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 174ter disp att per esame ed individuazione di beni/crediti pignorabili
- > il professionista - può chiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta e sulla modalità di conservazione delle scritture contabili indicate nelle dichiarazioni fiscali
- vi accede ovunque sia, chiedendo assistenza allo UG competente
 - trasmette relazione al creditore e allo UG che l'ha nominato

UG provvede alla liquidazione (!!!)
se risultano beni/crediti non dichiarati dal debitore, spese a suo carico con TE
formato dallo UG (!!!)

il pignoramento mobiliare

novità introdotte dalla l. 52/2006

- eliminazione della **totale** impignorabilità di “*strumenti oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, arte e mestiere del debitore*” (art. 514 n. 4),
e loro pignorabilità per 1/5 (nuovo art. 515, 3° comma)
-> analogia col pignoramento di stipendi
se *presumibile valore di realizzo* (v. art. 517)
degli altri beni (rinvenuti o indicati) insufficiente
- chiarimento che il limite non si applica
 - a tutti i tipi di società (giurisprudenza di legittimità
lo applicava solo alle società di capitali)
 - anche alle attività individuali se prevalenza del capitale
sul lavoro (qui giurisprudenza concorde)

problema: cosa vuol dire pignorabile per $1/5$?

- se ce ne fossero x beni uguali, $x-1$ non indispensabili
- se beni diversi (e tutti indispensabili)
= pignorabile un bene di valore pari ad $1/5$

(NON venderli tutti e dare $1/5$ del ricavato al creditore)

art. 517 radicalmente modificato quanto alle scelte delle cose da pignorare
non più preferibilmente le cose indicate dal debitore
(salvo denaro, preziosi e titoli di credito)
ma le cose di più facile e pronta liquidazione
- in ogni caso denaro, preziosi e titoli di credito
+ ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione

SOPRATTUTTO introduce il concetto di

presumibile valore di realizzo

(definizione ripetuta dall'art. 518)

- **molto diverso** dalla determinazione approssimativa del valore (vecchio 518)
-> realistica previsione del ricavo in una vendita coattiva
nella quale la tassa di registro (€ 169) incide pesantemente
almeno sui beni di minor valore

inoltre, il valore dei beni pignorati deve essere pari al credito preceettato
 aumentato della metà (= pignoramento presso 3° dopo la l. 80)

art. 518

- precisa che UG
 - deve descrivere lo stato delle cose (ma questo già doveva farlo) mediante fotografia o altro mezzo audiovisivo
 - **deve** farsi assistere da stimatore se richiesto da creditore (prima solo a sua discrezione)
- prevede possibilità di pignoramento *progressivo*:
se UG ritiene opportuno "differire le operazioni di stima"
 - redige un verbale di pignoramento e poi
 - procede, senza indugio e comunque entro 30 gg, alla "definitiva individuazione dei beni" sulla base dei valori indicati dall'esperto:
= limitazione del pignoramento (il 1° comma parla già di 'cose pignorate')
se la stima è superiore al credito precettato aumentato della metà
- termine perentorio: se lo completasse oltre, opposizione ex art. 617, ma che interesse avrebbe il debitore a proporla?

NB deposito entro 24 ore tanto più necessario per nuove opposizioni (da depositare nella cancelleria del GE ed inserire nel fascicolo)

**-> necessità di professionalità dello UG
(e di attrezzature)**

-> opportunità della presenza del difensore del creditore

(nuovo art. 165 disp. att. prevede un procedimento per la
convocazione del creditore che voglia partecipare)

- il creditore può parteciparvi di persona, con l'assistenza o a mezzo
difensore e di esperto

art. 520 aggiunge che per la conservazione dei beni pignorati diversi da denaro, preziosi o titoli di credito

UG -se richiesta creditore- li trasporta presso un pubblico deposito

o li affida a custode diverso del debitore

(ovviamente il creditore lo farà se potrà contenere le spese)

art. 521 aggiunge 5° comma

-> al deposito dell'istanza di vendita il GE nomina custode IVG

IVG entro 30 gg. provvede ad asporto e custodia

(salvo beni difficilmente trasportabili)

NB di solito sconsigliato asporto immediato

- spese di asporto e custodia (da anticiparsi del creditore)

- opportunità di rinviare asporto per consentire pagamenti parziali

correttivo: su istanza creditore, asporto rimandato in prossimità della vendita

quanto alla fase di vendita, novità

- vendita senza incanto (nel senso delle esecuzioni immobiliari)
(la l. 80 aveva eliminato la vendita a mezzo commissionario dal testo, ma non dalla rubrica...)
 - se vendita con incanto, meccanismo di diminuzioni del prezzo base di 1/5 rispetto al prezzo base precedente
(non più 2° incanto al MO)
- > ancora necessità di **stima attendibile**
(già così, in teoria incanti infiniti...)
- correttivo: indicazione del presumibile valore di realizzo da parte dell'IVG all'asporto (v. decreto di vendita)

pignoramento presso terzi

novità introdotte dalla l. 52/2006

NB la citazione ex art. 543 deve contenere (nuovo art. 492)
nella parte a cura dello UG

- invito al debitore alla dichiarazione di residenza o elezione di domicilio
- avvertimento al debitore della possibilità della conversione
- invito al debitore ad indicare ulteriori beni pignorabili se beni insufficienti
(in teoria sempre, manca ancora la dichiarazione di terzo;
in realtà si sposa male con il pignoramento presso terzi)
- > preferibile ritenere che l'interpello vada fatto dopo dichiarazione di terzo
negativa o insufficiente
su nuova richiesta del precedente allo UG
(meglio che un invito condizionato nel pignoramento)

consentita la dichiarazione del terzo
per raccomandata da inviare al creditore precedente entro 10 gg.
(senza comparizione del 3°, anche se la norma parla sempre di citazione del terzo a comparire...,
però senza invito!)

eccetto il caso che si tratti di pignoramento di crediti da lavoro
(e da pensione) per i quali resta l'invito al terzo a comparire

(cosa voglia dire il riferimento al 4° comma non si capisce)

-> se invito a comparire anche negli altri casi, non nullità

(dichiarazione davanti al GE comunque più 'garantista'),

ma anzi opportuno per rendere dichiarazione non soggetta a necessità di successivi
chiarimenti... (ecc. banche)

-> se dichiarazione del terzo di crediti da lavoro resa per
raccomandata: necessaria convocazione per renderla davanti al GE

art. 547

consente la dichiarazione di terzo

anche a mezzo di *difensore munito di procura speciale*:

= procura alle liti (procuratore speciale già previsto);
ma sui generis (il terzo resta NON parte)

modifica opportuna:

- il difensore renderà dichiarazioni chiare
- comodità dell'autentica da parte dell'avvocato

art. 546 cpc novellato dalla l. 80/2005

= il pignoramento è esteso all'importo preceettato maggiorato del 50%:

rimedia alle conseguenze negative della recente interpretazione della Cassazione per cui oggetto del pignoramento = intero credito dell'esecutato nei confronti del 3°

-> svantaggi per il debitore = blocco di un credito magari ingentissimo per un debito anche minimo ed *anche se il creditore avesse limitato il pignoramento*

modifica

- evita tale conseguenza
- supera problema (presente già nel codice) dell'impossibilità per il terzo di determinare interessi e spese successivi al precetto

ma NON risolve il problema della possibile incapienza dell'intervento: pur consapevole del contrario orientamento della Corte di Cassazione,

-> applicabile il disposto del nuovo art. 499, 3° comma = estensione